



Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Sito: www.comune.ardore.rc.it

P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

Ordinanza n. 41 - Del: 07.05.2020

Il Sindaco

Oggetto: *Quarantena obbligatoria per tutti coloro che rientrano nel territorio del Comune di Ardore - Emergenza epidemiologica da COVID-19.*

- Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recanti misure urgenti per il contrasto e il contenimento del contagio da virus COVID-19 e seguenti disposizioni.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie Generale n.62 del 09-03-2020);
- Visto il Decreto Legge 25-03-2020;
- Viste le Ordinanze della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 e n. 4 del 10 marzo 2020 – n. 30 del 14.04.2020, n. 31-04-2020 avente ad oggetto urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Viste le ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 .Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale" e n. 38 del 30 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'Art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitatamente degli spostamenti su tutto il territorio regionale";
- Visto l'art. 50, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) che stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed in particolare può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie a tutela della incolumità pubblica.
- Attesa la propria competenza in materia attuativa delle disposizioni impartite con la citata Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.38 del 30/04/2020;

Ordina

la quarantena obbligatoria di numero 14 giorni per tutti coloro che rientreranno nel territorio del Comune di Ardore provenendo da Regioni diverse dalla Regione Calabria.

La quarantena dovrà tenersi presso il domicilio indicato dagli interessati con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Provinciale territoriale competente.

Invita

I cittadini che rientrano nel territorio del Comune di Ardore a manifestare preventivamente la volontà di rientrare almeno 48 ore prima attraverso il portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it.

Dispone

che il Dipartimento Prevenzione ASP di Reggio Calabria assicuri la sorveglianza attiva sul soggetto destinatario del presente provvedimento.

Avverte

- Che il presente provvedimento viene emanato al fine di garantire la salute degli interessati e dell'intera collettività in ossequio alle disposizioni vigenti;
- Che è fatto obbligo di rispettare e far rispettare, a chiunque sia tenuto, la presente ordinanza;
- Che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- Che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Dispone

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo on-line del Comune, e notificata tramite pec a:

- Responsabile Area Vigilanza del Comune di Ardore;
- Comandante Stazione Carabinieri di Ardore;
- Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
- UTG – Prefettura di Reggio Calabria.

Dalla Residenza Municipale, li 07/05/2020.

Il Sindaco
F.to Giuseppe Campisi